

PARITÀ DI GENERE E INDIPENDENZA DELL'AVVOCATURA TRA PROSPETTIVE STORICHE E CONTEMPORANEE*

*GENDER EQUALITY AND THE INDEPENDENCE OF THE LEGAL
PROFESSION BETWEEN HISTORICAL AND CONTEMPORARY
PERSPECTIVES*

Raffaella Bianchi Riva

Università degli Studi di Milano

Abstract English: A reflection is proposed on gender equality in connection with the principle of independence of the legal profession, through a historical analysis from the liberal era, through fascism, and into the republican period up to the present day. On the one hand, the exclusion of women from the legal profession in the 19th century can be partly attributed to the limited autonomy of bar associations. On the other hand, their admission after 1919 did not bring about gender equality, with significant repercussions on the entire category.

Keywords: gender equality; independence of the legal profession; Italy; 19th-20th centuries

Abstract Italiano: Si propone una riflessione sulla parità di genere in connessione con il principio di indipendenza della professione forense attraverso un'analisi storica tra età liberale, fascismo e periodo repubblicano sino ai giorni nostri. Se, da un lato, infatti, l'esclusione delle donne dalla professione forense nell'Ottocento può essere ricondotta anche alla scarsa autonomia degli ordini degli avvocati, dall'altro, la loro ammissione dopo il 1919 non ha comportato l'uguaglianza nell'esercizio della professione, con gravi ricadute sulla professionalità dell'intera categoria.

Parole-chiave: parità di genere; indipendenza dell'avvocatura; Italia; XIX-XX secolo

Sommario: 1. Parità di genere e indipendenza dell'avvocatura: due questioni connesse? – 2. L'età liberale: (mancata) indipendenza degli ordini forensi e (mancata) ammissione delle donne all'avvocatura. – 3. Dal fascismo alla repubblica: le donne tra professione e professionalità. – 4. Avvocate e opinione pubblica oggi. – 5. Parità di genere: una questione di deontologia forense?

* Le pagine che seguono costituiscono la rielaborazione delle riflessioni svolte in occasione del *Dialogo aperto con il CPO di Ferrara sulla parità di genere nelle professioni legali* organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara in collaborazione con Associazione Italiana Giovani Avvocati e Fondazione Forense (22 marzo 2024) e del Corso di formazione *Parità di genere. Deontologia e ordinamento forense* organizzato dalla Camera Civile di Como e accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Como (20 settembre 2024).

❖ Italian Review of Legal History, 10/2 (2024), n. 14, pagg. 441-458

❖ <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index>

❖ ISSN 2464-8914 – DOI 10.54103/2464-8914/27629. Articolo pubblicato sotto Licenza CC-BY-SA.

1. Parità di genere e indipendenza dell'avvocatura: due questioni connesse?

La parità di genere nel settore delle professioni legali è attualmente oggetto di crescente attenzione nell'ambito del più ampio dibattito sulle pari opportunità nel mondo del lavoro, per il contrasto agli stereotipi sessisti che sono alla base delle diseguaglianze tra uomini e donne e per l'adozione di interventi di sostegno nel contesto lavorativo oltre che familiare¹.

Nonostante avvocatura e magistratura seguano regole diverse – relative alle libere professioni l'una e al pubblico impiego l'altra (pur con la peculiare natura del rapporto di impiego derivante dalla rilevanza costituzionale della funzione giudiziaria) –, avvocate e magistrati condividono molti problemi comuni (come quello relativo alla rappresentanza negli organi istituzionali), che ne hanno sovente suggerito una trattazione unitaria.

Le pagine che seguono si propongono di riflettere sulla parità di genere in connessione con il principio di indipendenza dell'avvocatura (ma il discorso potrebbe valere, con i necessari distinguo, anche per la magistratura) attraverso un'analisi storica tra età liberale, fascismo e periodo repubblicano sino ai giorni nostri².

Non solo infatti il superamento dei pregiudizi sessisti che hanno impedito in passato l'accesso delle donne alla professione forense e che ancora oggi ne ostacolano l'esercizio in condizioni di uguaglianza rappresenta una condizione imprescindibile per l'indipendenza dell'avvocatura, ma la partecipazione in condizioni paritarie delle donne alla funzione giurisdizionale contribuisce anche all'attuazione dei principi dello Stato di diritto, garantendo, attraverso il pluralismo e l'inclusione, una più efficace tutela dei diritti.

L'indipendenza dell'avvocatura – intesa come libertà da pressioni, condizionamenti o interessi esterni – rappresenta un principio fondamentale per assicurare l'efficacia del diritto di difesa e per garantire quindi – al pari dell'indipendenza della magistratura – un giusto processo³.

È un principio che riguarda sia gli avvocati come singoli professionisti (nel senso che gli avvocati devono poter scegliere liberamente quali clienti difendere e quali strategie difensive seguire per tutelare i loro interessi, così come i clienti, a loro volta, devono poter scegliere liberamente da quali avvocati farsi rappresentare)

¹ Sulla parità di genere nell'avvocatura e nella magistratura, cfr. Li Vigni, 2013; D'Amico, Lendaro, Siccardi (eds.), 2017; D'Amico, 2020 (in part. pp. 115-137); Bianchi Riva, Spaccapelo (eds.), 2023; Frojo, 2024.

² Per una storia delle donne nelle professioni legali e più in generale nel mondo delle professioni e del lavoro, cfr. De Giorgio, 1996; David, Vicarelli (eds.), 1994; Tacchi, 2004; Vicarelli (ed.), 2007; Tacchi, 2009; Alpa, 2010; Del Bagno, 2011. In particolare, sul dibattito in Assemblea Costituente e sulla giurisprudenza costituzionale che ha condotto all'ammissione delle donne alla magistratura (onoraria e togata), cfr. Luccioli, 2010; Isastia, 2013; Latini, 2014; Vinci, 2020; Pezzini, 2021.

³ Danovi, 1990. Sull'indipendenza dell'avvocatura in prospettiva storica, cfr. Bianchi Riva, 2022.

sia l'avvocatura come categoria (ossia il libero accesso alla professione e l'autogoverno della categoria)

Il principio di indipendenza – che è un diritto, ma anche un dovere degli avvocati – è attualmente richiamato nell'ordinamento italiano dall'art. 1 della legge professionale forense del 2012⁴ e dall'art. 24 del codice deontologico forense⁵. Ad esso fa d'altra parte riferimento anche la proposta di costituzionalizzare, attraverso una modifica dell'art. 111 Cost., il ruolo dell'avvocato – di cui si è tornati recentemente a discutere⁶ –, quale corollario del diritto costituzionale di difesa di cui all'art. 24 Cost.⁷.

Il principio di indipendenza dell'avvocatura è sancito anche da numerose carte a livello internazionale⁸, che hanno, tuttavia, evidenziato come «nelle società

⁴ Art. 1 l. 31 dicembre 2012 n. 247: «L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela è preposta [...] garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti».

⁵ Art. 14 c.d.f.: «L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale».

⁶ Novi, 2024.

⁷ Sulle proposte di modifica costituzionale volte a inserire l'avvocatura in Costituzione, cfr. https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/avvocato-in-costituzione/-/asset_publisher/WqiqhZP3asoS/, nonché Brunetti, 2021.

⁸ Rule 3 *International Code of Ethics* (approvato dall'International Bar Association nel 1956): «Lawyers shall preserve independence in the discharge of their professional duty»; art. 13 *International Charter of Legal Defence Rights* (adottata dall'Union Internationale des Avocats nel 1987): «In carrying out his tasks, the lawyer shall at all times act with complete freedom, diligently and courageously, according to the law, respecting his client's wishes and the ethics of his profession, without concerning himself with the restrictions or pressures to which he might be subjected by authorities or the public»; art. 2.1 Codice deontologico degli avvocati europei (approvato dal Consiglio degli Ordini Forensi Europei nel 1988): «I numerosi obblighi a carico dell'avvocato rendono necessaria la sua assoluta indipendenza da qualsiasi pressione e in particolare da quelle esercitate da suoi interessi personali o da influenze esterne. Questa indipendenza è necessaria per la fiducia nella giustizia quanto l'imparzialità del giudice»; Carta dei principi fondamentali degli avvocati (adottata dall'ONU nel 1990): «I governi devono garantire che gli avvocati possano svolgere la loro professione senza intimidazioni, ostacoli, molestie o interferenze e che non subiscano o siano minacciati di subire procedimenti giudiziari o sanzioni amministrative, economiche o di altro tipo per iniziative intraprese in conformità con le regole professionali»; Commento al Princípio (a) Carta dei principi fondamentali dell'avvocato europeo (adottata dal Consiglio degli Ordini Forensi Europei nel 2006) – *The independence of the lawyer, and the freedom of the lawyer to pursue the client's case*: «A lawyer needs to be free - politically, economically and intellectually - in pursuing his or her activities of advising and representing the client. This means that the lawyer must be independent of the state and other powerful interests, and

illiberali viene impedito agli avvocati di difendere i loro clienti e che essi possono rischiare di essere arrestati o uccisi nell'esercizio della loro professione»⁹. In effetti, diversi ordinamenti – non solo gli Stati autoritari o totalitari, ma anche le c.d. democrazie illiberali all'interno dell'Unione Europea che presentano vistosi arretramenti dai principi dello Stato di diritto – stanno riducendo l'indipendenza dell'avvocatura, sia limitando l'autogoverno della categoria nel suo complesso, sia ingerendosi nell'attività professionale dei singoli professionisti.

In tale contesto, non possiamo dimenticare non solo quei Paesi che ancora non ammettono le donne ad esercitare le professioni legali, ma anche quelli nei quali la presenza delle donne nella giurisdizione, pur essendo formalmente consentita, è di fatto fortemente limitata dai governi: il controllo dello Stato sull'avvocatura si salda con l'esclusione o la limitazione delle donne dalla professione, anche come forma di marginalizzazione giuridica e sociale dell'identità femminile. Ciò è tanto più vero se solo si considera che sono state spesso le donne a farsi carico delle battaglie legali per il riconoscimento delle libertà individuali (e in particolare per la tutela dei diritti delle donne) e ad essere perciò perseguitate dai governi: basti pensare ai casi di Ebru Timtik in Turchia¹⁰, di Nasrin Sotoudeh in Iran¹¹ o di Latifa Sharifi in Afghanistan¹².

Parità di genere e indipendenza dell'avvocatura costituiscono, dunque, questioni strettamente connesse, ieri come oggi.

must not allow his or her independence to be compromised by improper pressure from business associates».

⁹ Commento al Principio (a) Carta dei principi fondamentali dell'avvocato europeo.

¹⁰ Arrestata e incarcerata (insieme a molti altri legali) con l'accusa di terrorismo per aver difeso membri di organizzazioni accusate di terrorismo, condannata all'esito di un processo di stampo politico, morta in stato di detenzione il 27 agosto 2020 dopo 238 giorni di sciopero della fame intrapreso per chiedere il rispetto dei principi dello Stato di diritto, e dopo che tutte le richieste di rilascio dei suoi avvocati difensori e gli appelli delle organizzazioni internazionali erano stati rigettati, cfr. <https://www.osservatoriодiritti.it/2020/08/31/avvocata-turca-mortata-ebru-timtik-sciopero-fame/>. Per la situazione dell'avvocatura in Turchia, cfr. Vari, 2020 e il numero de «Il Dubbio» del 18 novembre 2024 dedicato a *Turchia, avvocati nel mirino. Democrazia a rischio*, nonché Menzione, 2024.

¹¹ Condannata a 33 anni di carcere e a 148 frustate con l'accusa di avere complottato contro la sicurezza nazionale e di avere minacciato il sistema per avere difeso diverse donne arrestate per non avere indossato il velo in pubblico. Ciò avveniva peraltro prima delle ultime proteste contro il governo sciita, a seguito delle quali decine di avvocati sono stati arrestati per avere difeso i manifestanti fermati dalla polizia, cfr. Musco, 2021. All'Iran è stata dedicata dall'Osservatorio internazionale degli avvocati in pericolo la Giornata mondiale dell'avvocato in pericolo del 2024 che si celebra ogni 24 gennaio, cfr. Zaccaria, 2024.

¹² Specializzata nella difesa dei diritti delle donne – e, in particolare, nell'assistenza alle donne vittime di violenza domestica –, ha subito numerose minacce e atti intimidatori da parte del governo talebano, che ha subito escluso le donne dall'avvocatura e dalla magistratura, cfr. Mazza, 2021.

2. L'età liberale: (mancata) indipendenza degli ordini forensi e (mancata) ammissione delle donne all'avvocatura

In Italia le donne sono state a lungo escluse dall'esercizio dell'avvocatura, subendo un'ingiustificata discriminazione sociale, oltre che giuridica.

A ben vedere, anche il caso di Lidia Poët – da cui prese avvio, come è noto, il dibattito sull'ammissione delle donne alla professione forense in connessione con le battaglie per la rivendicazione della parità giuridica e sociale – si intreccia con la questione dell'indipendenza dell'avvocatura¹³. L'esclusione di Lidia Poët dall'albo degli avvocati di Torino si deve infatti anche alla scarsa autonomia di cui gli ordini degli avvocati godevano allora, nell'ambito dei difficili rapporti tra avvocatura e magistratura che caratterizzavano l'Italia liberale.

La legge 8 giugno 1874 n. 1938 sulle professioni di avvocato e procuratore attribuiva agli ordini forensi le funzioni relative all'ammissione alla professione e all'esercizio della potestà disciplinare al fine di realizzare l'indipendenza dell'avvocatura. In realtà la stessa legge riduceva fortemente l'autonomia degli ordini, attribuendo ampi poteri di controllo alla magistratura (poi ulteriormente ampliati dalla stessa magistratura attraverso la sua giurisprudenza)¹⁴.

Con riguardo all'iscrizione agli albi, in particolare, la legge pur demandando agli ordini forensi il relativo potere attribuiva non solo all'interessato la possibilità di ricorrere contro le delibere che respingevano la domanda, ma assegnava anche al pubblico ministero la possibilità di presentare ricorso contro le delibere di ammissione (art. 11). In mancanza di un organo rappresentativo dell'avvocatura a livello nazionale – che sarebbe stato istituito solo durante il fascismo (peraltro in condizioni di totale subordinazione dal ministro della giustizia)¹⁵ – i ricorsi dovevano essere rivolti alla corte d'appello.

Quando Lidia Poët – che aveva conseguito la laurea in giurisprudenza, svolto la pratica forense e superato l'esame teorico-pratico come prescritto dalla legge professionale (art. 8) – chiese di essere iscritta all'albo, l'ordine degli avvocati di Torino, verificata la sussistenza dei requisiti, procedette all'iscrizione con delibera 9 agosto 1883 (nonostante alcuni consiglieri si fossero dichiarati contrari).

La legge professionale taceva rispetto al sesso dei candidati.

Fu il pubblico ministero che, grazie ai poteri che la legge gli conferiva, si oppose alla delibera di ammissione. La corte d'appello di Torino con sentenza

¹³ Sulla vicenda di Lidia Poët, già ricostruita negli anni immediatamente successivi nell'ambito dell'acceso dibattito sull'ammissione delle donne alla professione forense (cfr. Cavagnari, Caldara, 1926), si soffermano tutte le ricostruzioni storiche sull'avvocatura femminile. La vicenda è anche al centro degli studi sull'emancipazione femminile tra Otto e Novecento con particolare riguardo al mondo del lavoro, cfr. ad esempio Canosa, 1978, pp. 26-32. Vedi, di recente, Viale, 2022.

¹⁴ Sulla legge 8 giugno 1874 n. 1938 si veda da ultimo Bonzo, 2024. In generale, per una ricostruzione della storia dell'avvocatura italiana tra Otto e Novecento, cfr. Tacchi, 2002.

¹⁵ Sull'avvocatura durante il fascismo, Meniconi, 2006.

dell'11 novembre 1883 accolse l'opposizione, sulla base di una «consuetudine interpretativa» fondata sull'*infirmitas sexus*, ossia su una serie di stereotipi relativi alla pretesa differenza tra uomini e donne sul piano delle condizioni, delle abilità, delle attitudini e dei ruoli¹⁶: l'inadeguatezza del “gentil sesso” per lo «strepito dei pubblici giudizi»; il rischio a cui sarebbero esposti i giudizi se si vedessero «la toga o il tocco dell'avvocato soprapposto ad abbigliamenti strani e bizzarri che non di rado la moda impone alle donne»; il «pericolo gravissimo cui rimarrebbe esposta la magistratura d'essere fatta più che mai segno agli strali del sospetto e della calunnia, ogni qual volta la bilancia della giustizia piegasse in favore della parte per la quale ha perorato un'avvocatessa leggiadra». Sulla base di tali argomenti, la corte d'appello interpretò il silenzio della legge professionale forense relativamente al sesso dei candidati, richiamando addirittura il tradizionale divieto di esercitare un ufficio pubblico – come fu qualificata l'avvocatura nella sentenza, nonostante le diverse indicazioni del legislatore – sancito per le donne dal diritto romano (da considerarsi ancora in vigore sul punto, in assenza di norme espressamente contrarie) e rinviando al legislatore la scelta relativa all'ammissione delle donne alle professioni legali¹⁷.

Il 18 aprile 1884 la corte di cassazione di Torino confermò la sentenza della corte d'appello, rigettando il ricorso proposto da Lidia Poët per violazione del principio di egualianza sancito dall'art. 24 dello Statuto albertino. Pur riconoscendo che «vi sono certamente beni dei diritti i quali sono nel fatto uguali ed accessibili a tutti gli appartenenti alla razza umana [...] e questi diritti per regola generale li hanno ormai quasi universalmente anche le donne», la corte si cassazione torinese ammise che «vi sono per contro altri diritti speciali» il cui esercizio può essere «circoscritto o modificato in talune condizioni personali, sociali o di famiglia», evidenziando, in particolare, che «l'influenza del sesso sulla capacità e condizione giuridica è sempre stata tale che i legislatori si sono trovati nella necessità per ragioni appunto d'ordine morale e sociale, non meno che per l'interesse della famiglia, che è la base della società, di dovere, a riguardo delle donne, riconoscere e mantenere in massima uno stato particolare restrittivo di diritto o almeno relativamente a certi diritti»¹⁸.

La cassazione torinese escluse per il momento le donne dall'esercizio di una libera professione retribuita (impedendo loro, di conseguenza, di raggiungere l'indipendenza economica e l'autonomia di vita). Nonostante il regolamento generale universitario (r.d. 8 ottobre 1876 n. 3434) avesse riconosciuto anche alle donne la possibilità di iscriversi all'università (art. 8), fu negato loro un naturale sbocco professionale dopo il conseguimento della laurea (contribuendo

¹⁶ Parla di «consuetudine interpretativa» Lacchè, 2004. Sugli stereotipi di genere e sulla loro genesi, cfr. Biavaschi, Bozzato, Nitti (eds.), 2020.

¹⁷ App. Torino, 11 novembre 1883, in “Giurisprudenza italiana”, 1884, parte II, cc. 9-15

¹⁸ Cass. Torino, 18 aprile 1884, in “Giurisprudenza italiana”, 1884, parte I, cc. 295-301.

a disincentivare l'iscrizione delle giovani alla facoltà di giurisprudenza)¹⁹.

La vicenda di Lidia Poët è senz'altro la più nota, ma non l'unica. Negli anni successivi altre donne tentarono di iscriversi agli albi forensi, incontrando, tuttavia, l'opposizione dell'autorità giudiziaria, tenuta come si è detto a vigilare sull'attività degli ordini degli avvocati²⁰. Nonostante qualche caso in cui furono gli ordini forensi a negare l'iscrizione alle donne che ne fecero richiesta, si delineò una contrapposizione tra l'apertura degli avvocati e la chiusura dei magistrati sulla questione femminile. Come è stato sottolineato, infatti, «il vero zoccolo duro risiede nella magistratura e nei suoi vertici»²¹: se, da un lato, l'atteggiamento delle corti d'appello e delle corti di cassazione chiamate a decidere sull'ammissione delle donne all'avvocatura dimostra la loro ostilità all'emancipazione femminile, dall'altro evidenzia il controllo esercitato dalla magistratura sull'esercizio della professione forense.

Intrecciando storia di genere e storia istituzionale²², l'ingerenza sull'attività degli ordini forensi che lo Stato assicurava alla magistratura nell'Ottocento impedì alle donne di esercitare la professione forense, escludendole anche dallo spazio politico che l'avvocato occupava nell'Italia postunitaria (e dunque consolidando la costruzione di un diritto maschile)²³.

Solo nel 1919 la legge che, riconoscendo il ruolo svolto dalle donne durante la Grande Guerra, abolì l'istituto dell'autorizzazione maritale²⁴, ammise – tra ambito privatistico e sfera pubblicistica della condizione giuridica femminile – le donne ad esercitare «tutte le professioni e a svolgere tutti gli impieghi pubblici, ad esclusione di quelli che implicano poteri giurisdizionali» (tra i quali la magistratura), che sarebbero stati poi specificati nel decreto attuativo (r.d. 4 gennaio 1920 n. 39). La guerra accelerò un risultato che, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, stava già maturando nell'ambito del dibattito sui diritti civili e politici delle donne – in particolare sul suffragio femminile – e che condusse negli stessi anni all'ammissione delle donne all'avvocatura anche in molti altri Paesi europei²⁵.

¹⁹ Tra il 1877 e il 1900 le donne laureate in Italia furono 224, di cui solo 6 in giurisprudenza, cfr. Gaballo, 2016.

²⁰ Un altro caso celebre è quello di Teresa Labriola, femminista e suffragista, libera docente di filosofia del diritto presso l'Università di Roma, che nel 1912 ottenne l'iscrizione di diritto all'albo degli avvocati Roma, come previsto dalla legge professionale forense (art. 9). La sua iscrizione fu annullata dalla corte d'appello di Roma con sentenza del 31 ottobre 1912, confermata dalla corte di cassazione di Roma il 24 giugno 1913. Cfr. Tacchi, 2009, pp. 24-35.

²¹ Del Bagno, 2011, p. 51.

²² Si adotta la prospettiva di Salvati, 1985, ricordata anche da Tacchi, 2009, p. XXIV.

²³ Il ruolo politico svolto dal ceto forense nell'Italia postunitaria è stato sottolineato da numerosi studi di storia sociale delle professioni, cfr. Siegrist, 1989; Meriggi, 1994; Malatesta, 2003. Cfr. anche Bianchi Riva, 2006.

²⁴ Bartoloni (ed.), 2021.

²⁵ Tacchi, 2009, pp. 35-43.

3. Dal fascismo alla repubblica: le donne tra professione e professionalità

Nonostante la formale ammissione alla professione forense sancita dalla legge del 1919, fino agli anni Quaranta del Novecento le donne restarono al di sotto dell'1% del totale degli avvocati italiani²⁶. La nuova legge si scontrò, infatti, con le consuetudini sociali e familiari e le prime avvocate rappresentarono dei casi eccezionali²⁷.

Non poteva, d'altra parte, essere il regime ad aprire le aule dei tribunali – il cui rigore architettonico rifletteva la sobrietà e l'austerità richieste al “nuovo” avvocato fascista – alle donne: se da un lato, infatti, il fascismo propagandò l'idea della donna moderna e lavoratrice, dall'altro la escluse da molti ruoli, relegandola ai lavori ritenuti adatti al sesso femminile²⁸.

Estromesse di fatto dalla libera professione, alle laureate in giurisprudenza il fascismo offrì opportunità di lavoro alternative – al netto delle esclusioni sancite nel pubblico impiego – soprattutto nel campo dell'assistenza sociale²⁹.

Ancora nel secondo dopoguerra non fu facile per le donne intraprendere la professione forense, al punto che all'inizio degli anni Cinquanta superavano di poco l'1 % del totale degli iscritti agli albi³⁰.

Fu necessario attendere un cambiamento della concezione della donna e della famiglia e dello stile di vita degli italiani e delle italiane negli anni Sessanta per registrare una presenza più consistente e costante delle donne nei tribunali (dal 1965 non solo come avvocate, ma anche in qualità di magistrati³¹). A partire dagli anni Settanta, si verificò la “femminilizzazione” della professione con un numero di avvocate sempre crescente, anche in connessione con il *boom* dell'avvocatura degli anni Ottanta e soprattutto Novanta.

Attualmente le donne costituiscono quasi la metà degli iscritti agli albi degli avvocati.

In base al Rapporto sull'Avvocatura 2024, realizzato da Cassa Forense in collaborazione con il Censis e relativo all'anno 2023, le donne costituiscono attualmente il 47,1 % dell'avvocatura italiana (125.361 su 236.946 iscritti). Non si può, tuttavia, sottacere che, se la percentuale di donne iscritte ha registrato una crescita costante fino al 2019 (anno in cui ha raggiunto il 48 %), dal 2020 si è assistito ad una diminuzione nella percentuale di donne iscritte, che ha quindi invertito la tendenza di crescita degli anni precedenti, in connessione anche con l'aumento delle cancellazioni che ha riguardato appunto soprattutto le donne.

²⁶ Tacchi, 2009, p. 64.

²⁷ Sottolinea il rapporto tra “donne eccezionali” e “donne normali” De Giorgio, 1996. Su Elisa Comani, tra le prime avvocate italiane, cfr. Tacchi, 2004.

²⁸ Evidenzia l'ambiguità della politica fascista sulle donne De Grazia, 1993.

²⁹ Tacchi, 2009, pp. 77-81.

³⁰ Tacchi, 2009, pp. 106-107.

³¹ Sulle prime otto magistrati d'Italia, entrate in servizio nel 1965 cfr. Di Caro, 2023.

Nonostante la raggiunta parità numerica, molte restano, ancora oggi, le diseguaglianze nell'esercizio della professione, a cominciare dal reddito.

Secondo il Rapporto sull'Avvocatura 2024, nel 2023 il reddito medio delle avvocate è stato pari a euro 28.592, mentre il reddito medio degli avvocati è stato pari a euro 59.172 (nonostante in generale risulti maggiore la crescita del reddito delle avvocate rispetto a quella degli avvocati).

Il *gap* retributivo tra uomini e donne si deve innanzitutto alla tradizionale differenziazione dei ruoli maschili e femminili, che assegna in maniera prevalente alla donna la funzione di assistenza della famiglia e gli impegni di gestione domestica e che, in assenza di efficaci interventi pubblici di sostegno, rende difficile la conciliazione tra sfera familiare e ambito lavorativo, costringendo sovente le donne a svolgere attività di collaborazione e comunque rendendo difficile raggiungere la posizione di titolari o di *partner* all'interno degli studi legali³².

Occorre poi considerare la settorializzazione della professione, che tende ad escludere le donne da alcuni rami del diritto percepiti come più adatti agli uomini e notoriamente più remunerativi (diritto bancario, amministrativo, societario, penale, tributario)³³.

Sin dal loro ingresso nell'avvocatura, le donne hanno subito condizionamenti sociali e pregiudizi culturali che ne hanno ridotto la possibilità di esercitare liberamente la professione, limitando anche l'offerta alla clientela con grave danno alla professionalità non solo delle avvocate, ma anche dell'avvocatura in generale.

A lungo le donne si sono dedicate ai settori del diritto di famiglia e dei minori perché ritenuti, secondo un'immagine stereotipata, naturalmente più adatti alla loro indole e alla loro sensibilità, oltre che socialmente più confacenti al loro ruolo di mogli e madri.

Se, da un lato, tali ambiti – ritenuti meno appetibili dagli uomini – hanno consentito alle donne – che hanno talvolta unito la “specificità femminile” all’impegno politico e sociale – di farsi strada nel mondo dell'avvocatura, superando anche la diffidenza che spesso veniva dalla clientela (anche da quella femminile), dall’altro, la specializzazione in tali settori non ha sempre corrisposto a libere scelte e ad attitudini individuali, assecondando piuttosto aspettative sociali e opportunità professionali.

Ancora oggi le donne sono ritenute più portate per i settori dedicati alla cura delle persone (a cui appunto la donna sarebbe destinata per natura), con una polarizzazione tra aree tipicamente femminili (rivolte a una clientela privata e meno retribuite) e attività di competenza maschile (spesso destinate ad aziende e società e più lucrative), che è frutto di pregiudizi radicati e che oggi appare inaccettabile (laddove non sia il frutto di una specifica preferenza), limitando di

³² Per il caso degli studi legali d'affari, cfr. Di Molfetta, 2023.

³³ Cfr. per questi temi Li Vigni, 2013 e Li Vigni, 2023.

fatto la libertà degli avvocati di scegliere quali clienti difendere e quella dei clienti di scegliere da quali avvocati farsi rappresentare (e incidendo, quindi, in definitiva sull'indipendenza nel libero esercizio della professione).

Anche per quanto riguarda la rappresentanza negli organi istituzionali non è stata ancora raggiuta una effettiva parità, nonostante l'Italia sia stato il primo Paese in Europa ad adottare, con la legge professionale forense del 2012, una normativa diretta ad assicurare l'equilibrio di genere all'interno dei consigli dell'ordine, del Consiglio Nazionale Forense e dei consigli distrettuali di disciplina, riservando almeno un terzo dei posti al genere meno rappresentato³⁴.

Le donne sono rimaste a lungo escluse dai ruoli direttivi nelle istituzioni forensi, nonostante non siano mancate rare eccezioni già durante il fascismo³⁵. Con l'aumento del numero di avvocate iscritte all'albo è aumentato (progressivamente, ma non proporzionalmente) anche quello delle avvocate elette nei consigli³⁶. Nonostante vi si stia, grazie alla più recente legislazione, un notevole incremento della presenza delle donne negli organi di rappresentanza – ricordiamo che nel 2022 è stata eletta per la prima volta una donna alla presidenza del Consiglio Nazionale Forense³⁷ –, le donne restano ancora sottorappresentate negli organi istituzionali.

Solo una presenza più consistente delle donne all'interno degli organismi decisionali e gestionali può contribuire a scardinare i modelli organizzativi prevalenti nel mondo della professione forense, che tendono appunto a valorizzare la componente maschile, ridimensionando dunque la posizione della donna.

Tali forme di discriminazione di genere – che da “segregazione orizzontale”,

³⁴ La legge del 2012 ha demandato al regolamento attuativo l'adozione dei criteri relativi alla formazione delle liste che garantissero appunto una congrua presenza di entrambi i generi. Come è noto, il regolamento attuativo del 2014 non solo prescriveva meccanismi di parità nelle candidature, ma disciplinava anche la fase di individuazione degli eletti prevedendo che se in seguito all'elezione del consiglio non fosse stata raggiunta la quota di un terzo a favore del genere meno rappresentato, sarebbero stati proclamati eletti i candidati appartenenti a questo genere che avessero ricevuto più preferenze. Il regolamento è stato annullato dal TAR del Lazio nel 2015 perché alterava la composizione della rappresentanza consiliare non limitandosi «a prevedere misure promozionali “a monte” del procedimento elettorale, ma disponendo meccanismi correttivi “a valle”». La decisione è stata poi confermata dal Consiglio di Stato. La l. 12 luglio 2017 n. 113 sull'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi ha ribadito la tutela del genere meno rappresentato, stabilendo che l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo dei voti esprimibili (art. 10), cfr. D'Amico, 2013; D'Amico, Siccardi, 2023, pp. 23-25.

³⁵ Giovanna Pratilli, ad esempio, fu nominata membro del direttorio del sindacato degli avvocati di Venezia, cfr. Tacchi, 2009, pp. 67-68.

³⁶ Nel 1978, nell'ordine bolognese, fu eletta la prima donna, Angiola Sbaiz, presidente di un consiglio dell'ordine in Italia Tacchi, 2009, p.152.

³⁷ <https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf-news/-/24697-77>.

cioè divisione di materie di competenza, si trasformano anche in “segregazione verticale”, cioè distinzione di ruoli gerarchici tra uomini e donne – non solo precludono alle singole professioniste ulteriori opportunità lavorative (con gravi ripercussioni sul reddito), ma limitano anche la scelta delle cause da patrocinare, condizionando in definitiva le concrete modalità di esercizio dell’attività forense (con notevoli ricadute sull’indipendenza dell’avvocatura, comprendendo quest’ultima – in un’accezione più ampia – l’assenza di vincoli, l’autonomia di giudizio, l’emancipazione economica). I pregiudizi di genere che la società impone all’organizzazione della professione (e che la stessa organizzazione della professione contribuisce a mantenere) si ripercuotono insomma sul diritto/ dovere dell’avvocato di difendere i cittadini, vincolando le scelte delle avvocate nei diversi settori giuridici riducendo anche la professionalità dell’intera categoria (in danno della stessa società).

4. Avvocate e opinione pubblica oggi

Una delle questioni che attualmente incidono maggiormente sull’indipendenza dell’avvocatura riguarda il rapporto tra avvocati e opinione pubblica, nell’ambito del più ampio dibattito sulle dinamiche tra giustizia e società (che a sua volta rinvia al tema del processo mediatico).

I difensori sono spesso oggetto di offese e intimidazioni se non di vere e proprie minacce e aggressioni, perché assistono imputati per reati odiosi e gravissimi (in pratica perché svolgono la loro funzione), come se gli imputati in determinati processi non meritassero di essere difesi e, per converso, gli avvocati non dovessero assisterli³⁸.

A tale fenomeno – che si fonda su una indebita associazione tra l’avvocato e il suo assistito – si aggiunge il tradizionale pregiudizio – oggi forse rafforzato anche da politiche securitarie che tendono a far prevalere esigenze di difesa della sicurezza collettiva su quelle di tutela delle garanzie individuali – contro gli avvocati, spesso considerati come un ostacolo al rapido e corretto svolgimento dei processi.

Tali episodi – a cui le istituzioni forensi hanno reagito con forza, ribadendo come in uno Stato di diritto, tutti (anche coloro che hanno commesso il peggiore dei crimini) hanno il diritto di essere rappresentati da un avvocato – possono avere notevoli ripercussioni sull’indipendenza dell’avvocatura e dunque compromettere o condizionare l’effettività del diritto di difesa.

Sul punto, basti ricordare che la *Carta internazionale dei diritti della difesa* adottata dall’Union Internationale des Avocats nel 1987 statuisce che «né le autorità né il pubblico devono associare l’avvocato al suo cliente o alla causa del suo cliente, per quanto popolare o impopolare possa essere», affermando

³⁸ Musco, 2020a; Musco, 2020b; Stella, 2021; Musco, 2024 e, recentissimamente, Di Raimondo, 2024; Grimolizzi, 2024.

un principio che sul piano deontologico corrisponde all'autonomia del rapporto difensivo.

In questo contesto le avvocate subiscono spesso un ulteriore pregiudizio, ossia quello di non potere o di non dovere – in quanto donne – assumere la difesa in determinati processi (ci si riferisce, in particolare, a processi per violenza di genere).

L'opinione pubblica ha sempre svolto un ruolo decisivo nel determinare lo spazio effettivamente concesso alle avvocate nell'esercizio della professione: come si è accennato, spesso è stata la clientela a “scegliere” per le donne gli ambiti di cui occuparsi (esprimendo per lo più sfiducia o diffidenza nei confronti delle professioniste).

Nel caso dei processi per violenza di genere, al tradizionale pregiudizio di genere si somma un ulteriore pregiudizio, che – fondandosi sull'assimilazione dell'avvocato al suo cliente – esclude che una donna possa difendere un uomo accusato di un reato contro una donna.

Sono diverse le avvocate che, per avere difeso imputati di stupro, sono state vittime di vere e proprie campagne di odio, subendo peraltro insulti di stampo sessista rivolti a loro in quanto donne e non in quanto professioniste (con prevalenza, dunque, del genere sul ruolo)³⁹.

Tali forme di aggressione alla professione – oggi amplificate dall'uso dei *social media* – possono condizionare le scelte della difesa (sino ad indurre alla sua rinuncia) e – ferma la libertà spettante a ciascun legale di scegliere se assumere il mandato difensivo – contribuiscono a sminuire il ruolo professionale della donna, che come difensore, è chiamata a svolgere all'interno del processo una funzione costituzionalmente garantita.

Il tema – che rinvia alla questione da sempre dibattuta relativa ai profili deontologici della difesa⁴⁰ – è delicatissimo e – come recenti casi di cronaca hanno dimostrato⁴¹ – attiene anche al frequente uso degli stereotipi di genere nelle strategie difensive, che espongono le parti offese al fenomeno della vittimizzazione secondaria, imponendo agli avvocati (e in generale a tutti coloro che sono coinvolti nella vicenda processuale) di trovare un necessario bilanciamento tra gli interessi della difesa, le esigenze probatorie di accertamento dei fatti e la tutela della dignità e della riservatezza della vittima, che solo un'adeguata formazione di carattere interdisciplinare sui processi per violenza di genere (oltre al rispetto delle regole deontologiche, come in tutti i processi, naturalmente) può assicurare⁴².

5. Parità di genere: una questione di deontologia forense?

³⁹ Spasiano, 2021; Stella, 2024.

⁴⁰ Sul punto restano fondamentali le riflessioni di Tarello, 1982.

⁴¹ Fasano, 2023.

⁴² Sulla vittimizzazione secondaria, cfr. Pellizzone 2021; Di Nicola Travaglini 2022; Posa, Spirito 2022; Bene, 2022.

Come dimostrano queste brevi riflessioni, parità di genere e indipendenza dell'avvocatura possono condizionarsi reciprocamente. Se, da un lato, la scarsa autonomia dell'avvocatura ha costituito, attraverso ostacoli all'ingresso e interferenze nello svolgimento della professione, uno strumento per perpetuare forme di dominio maschile sulle donne, dall'altro, la disegualanza tra i sessi nell'accesso e nell'esercizio della professione (di diritto o di fatto) ha rappresentato un fattore di limitazione della libertà che tutti gli avvocati hanno il diritto/dovere di mantenere per garantire l'effettività della difesa.

I pregiudizi culturali e sociali che sono alla base della disparità di trattamento tra uomini e donne, oltre a compromettere le opportunità professionali delle avvocate (sovente costrette ad abbandonare la professione per l'impossibilità di conciliare lavoro e famiglia, in aggiunta alle scarse prospettive di reddito), rappresentano un indebito condizionamento nell'esercizio della professione, che si ripercuote sull'intera categoria, alterando il mercato dei servizi legali.

Se indispensabili appaiono gli interventi di *welfare*, sul piano lavorativo occorre garantire la parità, valorizzando le differenze tra uomini e donne: occorre, cioè, superare il modello professionale maschile – a cui sino ad ora la componente femminile ha dovuto adeguarsi – e assicurare un'organizzazione che integri le competenze e le esperienze di cui ciascuna persona – al di là del genere – è portatrice.

Possiamo allora chiederci se, nell'avvocatura, la parità di genere possa essere considerata, prima ancora che come oggetto di misure per l'accesso alla professione e le condizioni di esercizio dell'attività professionale, nonché per la rappresentanza nei ruoli decisionali, innanzitutto come una questione di deontologia forense – intesa come «diritto degli altri a ottenere identici comportamenti nell'interesse collettivo», secondo la definizione che ne ha dato recentemente Remo Danovi⁴³ – tesa alla promozione di una cultura inclusiva e paritaria e all'attuazione del principio di indipendenza della professione forense.

Bibliografia

- Alpa G., 2010: *L'ingresso della donna nelle professioni legali*, in "Rassegna Forense", 2, pp. 223-244
- Bartoloni S. (ed.), 2021: *Cittadinanze incompiute. La parabola dell'autorizzazione maritale*, Roma, Viella
- Bene T., 2022: *Vittimizzazione secondaria. Teoria e fenomenologia*, Napoli, Editoriale scientifica
- Bianchi Riva R., 2006: *Professione forense e impegno politico a Como fra Restaurazione e Unità: l'avvocato Romualdo Caprani (1817-1875)*, in C.

⁴³ Danovi, 2022.

- Danusso, C. Storti Storchi (eds.), *Figure del foro lombardo tra XVI e XIX secolo*, Milano, Giuffrè, pp. 107-151
- Bianchi Riva R., 2022: *The Legal Profession, Politics and Public Opinion: Some Reflections on the Independence of Lawyers and the Rule of Law in Modern Italy*, in "Giornale di storia costituzionale", 44 / II, pp. 63-79
- Bianchi Riva R., Spaccapelo C. (eds.), 2023: *Parità di genere e professioni legali. Una lunga storia...*, Milano, Milano University Press
- Biavaschi P., Bozzato P., Nitti P. (eds.), 2020: *Infirmitas sexus. Ricerche sugli stereotipi di genere in prospettiva multidisciplinare*, Milano-Udine, Mimesis
- Bonzo C., 2024: *La legge istitutiva degli ordini forensi nei suoi primi profili applicativi*, in "Rivista di storia del diritto italiano", XCVII/1, pp. 33-104
- Brunetti L., 2021: *Libertà, autonomia e indipendenza. Riflessioni sul DDL costituzionale, depositato al senato, d'introduzione dell'Avvocatura in Costituzione*, in "Forum di Quaderni costituzionali", 2, pp. 354-365
- Canosa R., 1978: *Il giudice e la donna. Cento anni di sentenze sulla condizione femminile in Italia*, Milano, Mazzotta
- Cavagnari C., Caldara E., 1926: *Avvocati e procuratori*, in *Il Digesto Italiano*, IV/1, Torino, UTET, pp. 621-704 (ora ed. G. Alpa, Bologna, il Mulino, 2004)
- D'Amico M., 2013: *La lunga strada della parità fra fatti, norme e principi costituzionali*, in "Rivista AIC", 3, <https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/marilisa-d-amico/la-lunga-strada-della-parit-fra-fatti-norme-e-principi-giurisprudenziali>
- D'Amico M., 2020: *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Milano, Cortina
- D'Amico M., Lendaro C.M., Siccardi C. (eds.), 2017: *Eguaglianza di genere in Magistratura. Quanto ancora dobbiamo aspettare*, Milano, FrancoAngeli
- D'Amico M., Siccardi C., 2023: *Parità di genere e professioni legali: un lungo cammino*, in R. Bianchi Riva, C. Spaccapelo (eds.), *Parità di genere e professioni legali. Una lunga storia...*, Milano, Milano University Press, pp. 13-28
- Danovi R., 1990: *L'indipendenza dell'avvocato*, Milano, Giuffrè
- Danovi R., 2022: *Il diritto degli altri. Storia della deontologia*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre
- David P., Vicarelli G. (eds.), 1994: *Donne nelle professioni degli uomini*, Milano, FrancoAngeli
- De Giorgio M., 1996: *Donne e professioni*, in *Storia d'Italia. Annali*, 10, *I professionisti*, ed. M. Malatesta, Torino, Einaudi, pp. 439-490
- De Grazia V., 1993: *Le donne nel regime fascista*, Venezia, Marsilio
- Del Bagno I., 2011: *Donne e professioni legali tra antico e nuovo regime*, in "Teoria e storia del diritto privato", pp. 1-32

- Di Caro E., 2023: *Magistrate finalmente. Le prime giudici d'Italia*, Bologna, il Mulino
- Di Molfetta N., 2023: *L'avvocatura femminile e il modello degli studi legali d'affari*, in R. Bianchi Riva, C. Spaccapelo (eds.), *Parità di genere e professioni legali. Una lunga storia...*, Milano, Milano University Press, pp. 83-89
- Di Nicola Travaglini P., 2022: *Pregiudizi giudiziari nei reati di violenza di genere: un caso tipico*, in "Sistema Penale", www.sistemapenale.it
- Di Raimondo R., 2024: *Turetta, recapitati 3 proiettili in una busta al legale Giovanni Caruso. Disposta vigilanza dinamica*, in "La Repubblica", 4 dicembre 2024, https://www.repubblica.it/cronaca/2024/12/04/news/turetta_tre_proiettili_giovanni_caruso_avvocato-423824200/
- Fasano G., 2023: *Le domande choc alla ragazza in aula nel processo a Grillo jr: «Non si è divincolata? E gli slip?»*, in "Corriere della sera", 14 dicembre 2023, https://www.corriere.it/cronache/23_dicembre_13/processo-ciro-grillo-ragazza-mi-sono-sentita-preda-difesa-chiede-far-vedere-aula-video-quella-notte-746d41fe-99e0-11ee-87b5-b67c9f2384d4.shtml
- Frojo E., 2024: *Se la Giustizia è donna. Avvocatura e società, tra passato e futuro*, Milano, Wolters Kluwer
- Gaballo G., 2016: *Donne a scuola. L'istituzione femminile nell'Italia post-unitaria*, in "Quaderno di storia contemporanea", 60, pp. 115-140
- Grimolizzi G., 2024: «*Diritto di difesa è inviolabile per tutti*». *Cnf e Coa al fianco del legale di Turetta*, in "Il Dubbio", 6 dicembre 2024, <https://www.ildubbio.news/giustizia/diritto-di-difesa-e-inviolabile-per-tutti-il-coa-di-padova-al-fianco-del-legale-di-turetta-hf9knsbz>
- Isastia A.M., 2013: *Donne in magistratura. L'Associazione donne magistrato italiane. ADMI*, Livorno, Debatte
- Lacchè L., 2004: «*Personalmente contrario, giuridicamente favorevole*». *La «sentenza Mortara» e il voto politico alle donne (25 luglio 1906)*, in N. Sbano (ed.), *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana*, Bologna, il Mulino, pp. 99-151
- Latinì C., 2014: *Quaeta non movere. L'ingresso delle donne in magistratura e l'art. 51 della Costituzione: un'occasione di riflessione sull'accesso delle donne ai pubblici uffici nell'Italia repubblicana*, in "Giornale di storia costituzionale", 27, pp. 143-162
- Li Vigni I., 2013: *Avvocate. Sviluppo e affermazione di una professione*, Milano, FrancoAngeli
- Li Vigni I., 2023: *La lunga marcia delle avvocate*, in R. Bianchi Riva, C. Spaccapelo (eds.), *Parità di genere e professioni legali. Una lunga storia...*, Milano, Milano University Press, pp. 57-62

- Luccioli G., 2010: *La presenza delle donne nella magistratura italiana*, in E. Bruti Liberati, L. Palamara (eds.), *Cento anni di Associazione magistrati*, Milano, Ipsoa, pp. 101-105
- Malatesta M., 2003: *Per la storia sociale dell'avvocatura: tradizione e trasmissione*, in G. Alpa, R. Danovi, *Un progetto di ricerca per la storia dell'avvocatura*, Bologna, il Mulino, pp. 89-109
- Mazza V., 2021: *Latifa Sharifi, l'avvocata che aiutava le donne a divorziare, respinta all'aeroporto di Kabul. «Sanno chi sono»*, in "Il Corriere della sera", 19 agosto 2021, https://www.corriere.it/esteri/21_agosto_19/latifa-sharifi-l'avvocata-che-aiutava-donne-divorziare-respinta-all-aeroporto-kabul-sanno-chi-sono-ed1f99e0-008a-11ec-8344-5725a069e6ae.shtml
- Meniconi A., 2006: *La «maschia avvocatura». Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943)*, Bologna, Il Mulino
- Menzione E., 2024: *Ormai in Turchia le manette ai difensori scattano in Aula*, in "Il Dubbio", 2 dicembre 2024, <https://www.ildubbio.news/avvocatura/ormai-in-turchia-le-manette-ai-difensori-scattano-in-aula-kmstr2ry>
- Meriggi M., 1994: *Il Parlamento dei giuristi. A proposito di «Governo e governati in Italia»*, in A. Mazzacane, C. Vano (eds.), *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, Napoli, Jovene, pp. 313-330
- Musco S., 2020a: *Avvocati aggrediti, lo sfogo di Di Biase: «Vogliono colpire la toga e il ruolo che svolgiamo»*, in "Il Dubbio", 28 gennaio 2020, <https://www.ildubbio.news/2020/01/28/avvocati-aggrediti-lo-sfogo-didi-biase-vogliono-colpire-latoga-e-il-ruolo-che-svolgiamo/>
- Musco S., 2020b: *Willy, odio sugli avvocati*, in "Il Dubbio", 11 settembre 2020, <https://www.ildubbio.news/2020/09/09/willy-odio-sugli-avvocati/>
- Musco S., 2021: *Il sesto compleanno di Nasrin Sotoudeh in carcere*, in "Il Dubbio", 30 maggio 2021, <https://www.ildubbio.news/2021/05/30/il-sesto-compleanno-di-nasrinsotoudeh-carcere/>
- Musco S., 2024: *La legale di Pifferi: «Lasciata sola da tutti, ma o non mollo: resterò al suo fianco»*, in "Il Dubbio", 26 gennaio 2024, <https://www.ildubbio.news/interviste/la-legale-di-pifferi-lasciata-sola-da-tutti-ma-io-non-mollo-restero-al-suo-fianco-xngk7hfa>
- Novi E., 2024: *Nordio: «Se cambiamo la Costituzione, ci mettiamo anche gli avvocati»*, in "Il Dubbio", 15 aprile 2024, <https://www.ildubbio.news/giustizia/nordio-se-cambiamo-la-costituzione-ci-mettiamo-anche-gli-avvocati-duw835h7>
- Pellizzone I., 2021: *Dalla misoginia alla violenza di genere*, in M. D'Amico, C. Siccardi (eds.), *La Costituzione non odia*, Torino, Giappichelli, pp. 69-80
- Pezzini B., 2021: *Uno sguardo di genere sulla sentenza 33 del 1960*, in "Osservatorio AIC", 5, <https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi->

contributi-pubblicati/barbara-pezzini/uno-sguardo-di-genere-sulla-sentenza-33-del-1960

Posa S., Spirito L., 2022: *Stereotipi e pregiudizi di genere: una storia ancora attuale*, in "Giustizia insieme", www.giustiziainsieme.it

Salvati M., 1985: *La storia delle donne può anche essere storia istituzionale*, in "Rivista di storia contemporanea", 14/1, pp. 1-8

Siegrist H., 1989: *Gli avvocati e la borghesia. Germania, Svizzera e Italia nel XIX secolo*, in J. Kocka (ed.), *Borghesie europee dell'Ottocento*, Venezia, Marsilio, pp. 357-389

Spasiano F., 2021: «*Tu, avvocata e donna, non puoi difendere un accusato di stupro!*», in "Il Dubbio", 6 settembre 2021, <https://www.ildubbio.news/tu-avvocata-e-donna-non-puoi-difendere-un-accusato-di-stupro-video-njlzdu7i>

Stella V., 2021: «*Io, avvocato, attaccato come se fossi complice della donna che difendo*», in "Il Dubbio", 9 ottobre 2021, <https://www.ildubbio.news/2021/10/08/bimbo-uccisoperugia-parte-il-linciaggiocontro-il-legale-della-mammavergognati-azzeccagarbugli/>

Stella V., 2024: «*I processi per stupro sono bombardati mediaticamente e l'assoluzione è vissuta sempre come un'ingiustizia*», in "Il Dubbio", 12 febbraio 2024, <https://www.ildubbio.news/interviste/i-processi-per-stupro-sono-bombardati-mediaticamente-e-lassoluzione-e-vissuta-sempre-come-uningiustizia-hwcrife1>

Tacchi F., 2002: *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Bologna, il Mulino

Tacchi F., 2004: "Una silfide vaporosa dagli occhi color mare e dalla chioma d'oro". *Elisa Comani del foro di Ancona*, in N. Sbano (ed.), *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana*, Bologna, Il Mulino, pp. 153-182

Tacchi F., 2004: *Dall'esclusione all'inclusione. Il lungo cammino delle laureate in giurisprudenza*, in "Società e storia", pp. 97-125

Tacchi F., 2009: *Eva togata. Donne e professioni giuridiche in Italia dall'Unità a oggi*, Torino, UTET

Tarello G., 1982: *Due interventi in tema di deontologia*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", XII, pp. 207-218

Vari D., 2020: *Ordine di arresto per 55 avvocati in Turchia: colpevoli di difendere i dissidenti*, in "Il Dubbio", 15 settembre 2020, <https://www.ildubbio.news/2020/09/15/ordine-di-arresto-per-55-avvocatiturchia-colpevoli-di-difenderedissidenti/>

Viale C., 2022: *Lidia e le altre. Pari opportunità ieri e oggi: l'eredità di Lidia Poët*, Milano, Guerini

Vicarelli G. (ed.), 2007: *Donne e professioni nell'Italia del Novecento*, Bologna, il Mulino

Vinci S., 2020: *La parità di genere nella giustizia onoraria in Italia. Riflessioni sulla sentenza n. 56 del 3 ottobre 1958 della Corte costituzionale italiana*, in “Iurisdictio”, 1, pp. 355-372

Zaccaria D., 2024: *Avvocati in pericolo, l’Oiad accende la luce*, in “Il Dubbio”, 22 gennaio 2024, <https://www.ildubbio.news/avvocatura/avvocati-in-pericolo-loiad-accende-la-luce-s3ds2z98>